

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

N° PAP-01695-2020

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 24/09/2020 al 09/10/2020

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco della pubblicazione
COSIMO RISPOLI

N. 40

DEL 17.08.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

L'anno **Duemilaventi**

Addì **diciassette**

Del mese di **agosto**

Alle ore **16.59**

nella sala **Consiliare Casa del
Cittadino**

a seguito di invito diramato dal Presidente in data **03.08.2020**

n. **Prt.G.0028268**

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta

In presenza e a porte
chiuse

di **prima convocazione**

Presiede la seduta il Sig. **Avv. Carmela Fattoruso**

in qualità di **Presidente** del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, **Cosimo Ferraioli**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **14** e, sebbene invitati, assenti n. **10** come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	Amarante Rita	NO	13	Lanzione Ivan	NO
2	Ariaudo Giuseppe	SI	14	Lato Eugenio	NO
3	D'Ambrosio Claudio	SI	15	Mainardi Antonio	SI
4	D'Ambrosio Giancarlo Palmiro	NO	16	Nocera Pietro	SI
5	D'Antuono Luigi	NO	17	Mauri Pasquale	NO
6	D'Auria Domenico	SI	18	Milo Alberto	NO
7	Del Sorbo Giuseppe	SI	19	Palumbo Antonio Gerardo	SI
8	Fasano Vincenzo	SI	20	Pepe Maddalena	SI
9	Fattoruso Carmela	SI	21	Russo Annamaria	NO
10	Ferrara Vincenzo	NO	22	Sorrentino Giacomo	SI
11	Giordano Gianluca	NO	23	Sorrentino Massimiliano	SI
12	Grimaldi Vincenzo	SI	24	Calabrese Ciro	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/00) il Segretario Generale **Pasquale Marrazzo**

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.

IL PRESIDENTE

esaurita la discussione del precedente punto della seduta introduce l'argomento posto all'O.d.g. n. 3:

Approvazione del regolamento delle entrate tributarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.E.L. 267/2000 ed in particolare l'art. 38, comma 8;

Visto il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2018;

Uditi gli interventi dei Consiglieri presenti in aula, come riportato dal resoconto stenotipico, allegato e parte integrante del deliberato.

Al termine dell'ampia discussione il Presidente invita il Consiglio a determinarsi nel merito e passa alla fase della votazione;

Presenti	15
Voti favorevoli	13
Voti contrari	2 Eugenio Lato e Domenico D'Auria
Astenuti	0

DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto: Approvazione del regolamento delle entrate tributarie allegata alla presente.

Di dare atto che l'allegato stenotipico è parte integrante e motivante del deliberato.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio a votare per l'immediata eseguibilità ex art. 134, comma 4, TUEL 267/2000;

Presenti	15
Voti favorevoli	13
Voti contrari	2 Eugenio Lato e Domenico D'Auria
Astenuti	0

All'esito della votazione viene dichiarata l'immediata eseguibilità della deliberazione.

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98

DEL 16.07.2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento delle Entrate Tributarie. Proposta Consiglio Comunale.

L'anno Duemilaventi

Addi Sedici

del mese di Luglio

In Angri

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Cosimo Ferraioli, Sindaco; Alberto Barba, Vice Sindaco; Maria Immacolata D'Aniello, Assessore; Gaetano Mercurio, Assessore; Francesco Ferraioli, Assessore;**

Sono assenti i signori: **Maria D'Aniello, Assessore; Pasquale Russo, Assessore;**

Assume la presidenza il dott. Cosimo Ferraioli

In qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. Pasquale Marrazzo

Il presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

16.07.2020

al n. 98

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



UOC AA.GG, Demografici,
Sport, Cultura, Spettacolo
e Fiscalità Locale

PROPOSTA DELIBERAZIONE

N. 98

DEL 16.07.2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento delle Entrate Tributarie. Proposta Consiglio Comunale.

Premesso:

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visti i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituiti ad essi applicabili;

Dato atto che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, commi 791-814 ha modificato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare un Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, al fine di recepire la nuova normativa in materia, per garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate e stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti;

Esaminato lo schema di Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

Tenuto conto che l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- i limiti di esenzione per i versamenti e i rimborsi;
- l'istituto della compensazione tra i crediti e i debiti;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

Dato atto che con l'art.107, comma 2 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 di conversione del D.L.n 18 del 17 Marzo 2020, pubblicata nella GU n.110 del 29 Aprile 2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE


1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - a) di approvare il nuovo Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997, composto da n.37 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
 - b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020-2022;
 - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
 - e) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile UOC AA.GG,
Demografici, e Fiscalità Locale
(Dr.ssa C. M. Mucci)



LA GIUNTA APPROVA

Cosimo Ferraioli – Sindaco	
Alberto Barba-Vice Sindaco	
Maria D'Aniello-Assessore	Assente
Maria Immacolata D'Aniello-Assessore	
Francesco Ferraioli-Assessore	
Gaetano Mercurio-Assessore	
Pasquale Russo-Assessore	Assente



Comune di ANGRI

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

INDICE

Sommario

TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Articolo 1.....	
Oggetto e scopo del regolamento.....	
Articolo 2.....	
Limiti alla potestà regolamentare.....	
Articolo 3.....	
Rapporti ed assistenza al contribuente.....	
Articolo 4.....	
Chiarezza delle norme regolamentari.....	
Articolo 5.....	
Pubblicità dei provvedimenti comunali.....	
TITOLO II	
ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE.....	
Articolo 6.....	
Individuazione delle entrate comunali.....	
Articolo 7	
Soggetti Responsabili delle Entrate.....	
Articolo 8	
Determinazione di aliquote, tariffe,	
detrazioni e scadenze di versamento.....	
Articolo 9	
Agevolazioni.....	
TITOLO III	
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	
Articolo 10	
Forme di gestione.....	
Articolo 11	
Modalità di pagamento dei tributi.....	
Articolo 12	
Attività di verifica e controllo.....	
Articolo 13	
Attività di accertamento delle entrate tributarie.....	
Articolo 14	
Importo minimo per recupero tributario.....	
Articolo 15	
Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio.....	

Articolo 16	
Sanzioni tributarie ed interessi moratori	
Articolo 17	
Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore	
Articolo 18	
Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento	
Articolo 19	
Riscossione coattiva delle entrate	
Articolo 20	
Rimborsi	
Articolo 21	
Compensazione: definizione, presupposti ed effetti	
Articolo 22	
Compensazione su istanza del debitore	
TITOLO IV	
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
CAPO I	
AUTOTUTELA	
Articolo 23	
Autotutela – Principi	
Articolo 24	
Autotutela su istanza di parte	
Articolo 25	
Procedimento in autotutela d’ufficio	
CAPO II	
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
Art. 26	
Disciplina dell’istituto dell’accertamento con adesione	
Art. 27	
Ambito di applicazione dell’accertamento con adesione	
Art. 28	
Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione	
Art. 29	
Accertamento con adesione ad iniziativa dell’ufficio	
Art. 30	
Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente	
Art. 31	
Esame dell’istanza ed invito a comparire per definire l’accertamento	

Art. 32

Atto di accertamento con adesione.....

Art. 33

Perfezionamento della definizione.....

Art. 34

Effetti della definizione.....

Art. 35.....

Riduzione della sanzione.....

TITOLO V.....

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....

Articolo 36.....

Disposizioni finali.....

Articolo 37.....

Entrata in vigore.....

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Angri.
3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Articolo 3

Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Articolo 4

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Articolo 5

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:
 - a. apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
 - b. affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - c. spazi informativi sul sito del Comune.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 6

Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 7

Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il responsabile delle singole risorse di entrata è il Dirigente, il Responsabile del Servizio o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.

Articolo 8

Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 9

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 10

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 11

Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 12

Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Entrate/Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
 - a) risorse tributarie comunali,
 - b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 es.m.i. è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, nonché di personale dipendente del Comune di Angri specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo.
4. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo si cui al comma precedente, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale

Articolo 13

Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il Servizio Entrate/Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 14

Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

Articolo 15

Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.

Articolo 16

Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 17

Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Responsabile dell'UOC del Servizio Entrate/Tributi, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 18

Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D.

689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare domanda allegando all'istanza la documentazione sotto indicata:
 - a. persone fisiche: ISEE inferiore a € 15.000,00 per importi da rateizzare superiori a € 6.000,01;
 - b. ditte individuali: ISEE inferiore a € 15.000,00 per importi da rateizzare superiori a € 6.001,00;
 - c. persone giuridiche: per importi da rateizzare superiori a € 6.001,00, valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa;
 - d. per importi da rateizzare fino a € 6.000,00, semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà.
4. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

	rate mensili
fino 100 €	Nessuna dilazione
Da 101,00 a 500,00 €	Fino a 4 rate
Da 501,00 a 3.000,00 €	Da 5 a 12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	Da 13 a 24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	Da 25 a 36
Oltre 20.000,00 €	Da 37 a 72

5. Per importi superiori a € 20.001,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
6. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
7. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
10. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
12. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con

misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

13. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Articolo 19

Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a. in forma diretta dal Comune;
 - b. mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c. mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d. mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a. avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b. ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c. cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Articolo 20

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso.

In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.

4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 16, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 21

Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. È ammessa la compensazione orizzontale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 22

Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c. l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - d. l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 30 giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

TITOLO IV°

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I AUTOTUTELA

Articolo 23 Autotutela – Principi

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. realizzare l'interesse pubblico;
 - b. ripristinare la legalità;
 - c. ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d. migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

Articolo 24 Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Articolo 25 Procedimento in autotutela d'ufficio

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, A titolo

esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:

- a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - g. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
 3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
 4. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26

Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento limitatamente alle controversie non soggette a procedura di "reclamo-mediazione", aventi valore superiore all'importo di cui all'art. 17 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del predetto decreto.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 27

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente

ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 28

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Art. 29

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 30

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 31

Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 36 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 33.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 32

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 33

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 18. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 18; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 18, comma 7, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 34

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta

- conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 35

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 36

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 37


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Oggetto: Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole _____

Angri addì, 13.07.2020

**Il Responsabile della UOC
AA.GG - DEMOGRAFICI
FISCALITA' LOCALE**

Dr. Stefano Melucci

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole _____

Angri addì, _____

**Il Responsabile della UOC
Servizi Finanziari**


Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cosimo Ferraioli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 20 LUG 2020 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n. 28 in data 20 LUG 2020, ai capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li 20 LUG 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li

20 LUG 2020



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC - AA.GG, DEMOGRAFICI e FISCALITÀ LOCALE per le procedure ai sensi dell'art. 107, D. Lgs. 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo



c_a294_0026779/2020

COMUNE DI ANGRI

Prt.G.0026779/2020 - E - 23/07/2020 09:29:11 (PROVINCIA DI SALERNO)
Smistamento: UOC_AFFARI_GENERALI_DEMOG

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

costituito dalla Dott. ssa Marilena De Simone, Presidente, dal Dott. Giuseppe Pagano e dal Dott. Vincenzo De Nicola, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19 Aprile 2019, riunitosi in data odierna, avendo ricevuto via pec in data 20/07/2020 la delibera di giunta n. 98 del 16.07.2020 per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti

- lo statuto comunale;
- la delibera di giunta avente ad oggetto "approvazione del Regolamento delle entrate tributarie;

Richiamato

- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede:

1. al comma 1, lett. b), n. 7 che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione delle entrate tributarie ;
2. al comma 1-bis, che "...nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori..."

Dato atto che:

- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, così come modificata dalla Legge N. 296/2006, dispone che il termine previsto per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio a cui il medesimo

bilancio di Previsione fariferimento;

- il D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019 ha spostato il termine di approvazione dei regolamenti e delle Tariffe TARI al 30 aprile 2020, conformemente a quanto statuito dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 e 444 del 31.10.2019, scadenza, peraltro, ulteriormente prorogata al 30 giugno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del COVID-19 ex art. 107, c.4. del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. 13/2020, sebbene limitata all'approvazione delle tariffe;
- il decreto legge n. 18/2020 (recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19" (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l'emergenza COVID-19; decreto legge n. 9 (famiglie e imprese); d.l. n. 14 (sanità), d.l. n. 11- (giustizia)), ha disposto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020;

Esaminata

attentamente la proposta di Regolamento predisposto, che tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Esprime

Per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera relativa al "Regolamento delle entrate tributarie";


Angri, 21/07/2020

Il Collegio dei Revisori

Presidente: Marilena De Simone

Componente: Giuseppe Pagano

Componente Vincenzo De Nicola



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE”

SINDACO – Giusto per introdurre l'argomento. Si tratta di applicare la finanziaria 2019, la Legge 160, la quale ha previsto l'abolizione della IUC, imposta unica comunale, e quindi c'è bisogno di rivedere la tariffazione complessiva delle altre imposte derivanti che sono la Tari e l'Imu. Per questo è stato predisposto un Regolamento di attuazione che prevede una serie di azioni da intraprendere per la determinazione sia delle tariffe sia dell'applicazione sia delle modalità di applicazione delle eventuali possibilità di agevolazioni, in entrambi i casi, del metodo di calcolo, tutta una serie di attività che sono necessarie e propedeutiche a definire e determinare la tariffa come invece non era in passato atteso che la differenza fondamentale tra Tari e Tarsu è proprio sul metodo di calcolo che adesso viene definito attraverso una particolare modalità stabilita dall'Arera, agenzia preposta a questo tipo di definizione di tariffa e di calcolo.

Ovviamente sapete che l'aspetto fondamentale della Tari è che l'importo degli introiti derivanti dagli incassi della Tari devono essere a copertura totale del servizio. A questo proposito voglio ricordare che è facile evidenziare le difficoltà che ci sono nella gestione attuale di natura finanziaria economica di un'Amministrazione quando si parla dall'alto dell'inconsapevolezza delle difficoltà che ci sono rispetto alla questione della contabilità armonizzata a confronto con la contabilità classica che era in vigore prima del 1° gennaio 2015 e poi è definitivamente entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Quindi, mentre prima piace ai Consiglieri che mi hanno preceduto ricordare una mia costante definizione che è quella di definire, determinare e riconoscere il rendiconto come atto politico senza far riferimento al fatto che oggi di politico il rendiconto, purtroppo per loro, ha ben poco, c'è poco da fare, atteso che la contabilità e il bilancio viene definito per cassa. È veramente e meramente un documento tecnico cosa che prima non era e chi lo ha detto lo sa bene, così come sa bene che le poste a zero euro sono dati di fatto necessari per consentire la sopravvivenza di questo Comune che a differenza, amo ricordarlo ai cari Consiglieri di opposizione che nel loro comizio preelettorale hanno evidenziato una serie di facili approssimazioni, degli altri comuni che ci circondano il nostro Comune non è in dissesto e non ha, allo stato attuale, gli aspetti del dissesto. Ed è bello dire, quando era facile prevedere delle entrate e poi poter fare delle spese senza accertarsene, quello che è stato detto in precedenza. Tutti sanno che in realtà il Bilancio armonizzato questo non lo consente e piuttosto che preoccuparsi del fatto che essi rappresentano dei partiti che a livello nazionale impongono la durezza del vivere anche nei comuni nei quali noi viviamo, si crogiolano del fatto che noi non abbiamo messo un euro per la sicurezza urbana. Cioè non ci si preoccupa che ci sono tagli a tutti i livelli soprattutto nazionali ma ci si preoccupa del fatto che localmente il Comune non ha previsto alcuna disponibilità finanziaria, per esempio, per la sanità, come se fosse una precisa volontà amministrativa non spendere o non appostare somme in questa direzione.

L'idea che si ha da una dichiarazione di questo genere è un'assoluta incomprensione dei fatti di natura finanziaria sostenuta dalla semplice volontà politica di denigrare l'avversario. È inutile che ci si illude di questo ma i comizi che abbiamo ascoltato precedentemente erano finalizzati fondamentalmente a questo, non erano finalizzati a rappresentare la reale volontà e la ipotetica difficoltà nella quale ci si troverà comunque a dover operare, chiunque sarà sindaco in futuro perché la direzione nella quale si è andati è esattamente quella della restrizione finanziaria e della riduzione della liquidità della spesa pubblica e chi, come chi mi ha preceduto, fa parte di quei partiti che votano, approvano e gestiscono questa nazione con questi principi vengono in Consiglio Comunale a dire, ma voi non avete messo soldi per la sicurezza, non avete messo soldi per la sanità. Sì, siamo cattivi cari concittadini, siamo dei cattivi, non vogliamo garantirvi la sicurezza perché vogliamo spendere soldi per divertirci a fare le feste come faceva l'Amministrazione precedente alla quale apparteneva sia il Consigliere che mi ha preceduto che quello ancora prima, non voglio fare nomi altrimenti li devo sentire per due ore. Va bene, allora, sia il

Consigliere Sorrentino che il Consigliere D'Auria che adesso fanno parte di due compagini politiche differenti come a dire no, noi ci siamo auto smarcati, apparteniamo a due differenti visioni quando poi sappiamo tutti che vengono tutti dallo stesso sistema politico che da cinquant'anni ammorbida questa città. Noi siamo il frutto della loro politica. Io in questa città amministro da 5 anni, i soggetti ai quali loro si sono alleati che rappresentano e che rappresenteranno fanno politica in questa città dal 1970.

Una volta in maggioranza, una volta all'opposizione, vuoi come consiglieri, vuoi come sindaco sono cinquant'anni che amministrano questa città e vengono qui a dirci, grazie ai loro figliocci o delfini, voi siete cattivi perché non avete messo i soldi per la sicurezza. Noi siamo il frutto delle loro scelte politiche che ci verranno a riproporre come i peperoni che la sera, dopo cena, risalgono. Tale e quale. Allora, quando si viene qui a fare delle affermazioni di natura politica perché c'è poco di tecnico, di tecnico in tutto questo c'è poco, i conti si trovano e sono in ordine. E non è una scelta politica di questa Amministrazione tenere i conti in ordine perché se fosse stato per me avrei indebitato fino all'osso questa Amministrazione, per sempre, perché solo con il debito si può amministrare. Lo sapete tutti, chi non lo sa finge di non saperlo. E quando mi si viene a dire che è stato ridotto il debito non mi si dice nulla di che. Purtroppo il debito non l'ho potuto fare altrimenti lo avrei fatto, eccome se lo avrei fatto e in questo caso faccio riferimento alle incredibili, innovative, bellissime, meravigliose e utili opere pubbliche fatte dall'Amministrazione che mi ha preceduto. Infatti vedete anche che è totalmente diversa dal 2010 al 2015 rispetto al 2009, un'altra città. La vedete tutti. Vero? È sotto gli occhi di tutti. Che cosa è stato fatto? Niente, perché niente potevi fare, eppure si potevano indebitare per fare ma non lo hanno fatto. Avrebbero potuto ricorrere alla finanza di progetto ma non so per quale motivo non sono stati attivati sistemi di finanza di progetto. E mi fa ridere quando si dice si dà in mano al privato. E quale sarebbe la soluzione? Mutui? Finanziamenti comunitari? Bene.

Noi abbiamo avuto dei finanziamenti comunitari, uno proprio in prossimità dell'abitazione di un Consigliere Comunale, stanno rifacendo la strada, rifaranno anche il marciapiede cosa che non è stata mai fatta e precisamente a via Salice. Conoscete via Salice? È oggetto di un finanziamento di 1 milione di euro per fare un marciapiede e mettere in sicurezza. Avrebbero potuto anche farlo la precedente Amministrazione visto che qualcuno ci abita. Ma dico, secondo voi se è vero come è vero che la politica serve per avere una visione del proprio territorio e per risolverne i problemi, è davvero possibile che un'Amministrazione non fa quello che può per risolverlo è davvero possibile chiedere, chi parla di finanziamenti comunitari come se fosse la panacea di tutti i mali è semplicemente perché non ci ha mai avuto a che fare direttamente. I finanziamenti comunitari sono tutti quanti condizionali. Chi accede a un finanziamento comunitario deve sapere prima che quel finanziamento condiziona esattamente il finanziamento stesso e quando proviene dalla Comunità Europea c'è una precisa indicazione, si possono prevedere progettualità in una data direzione e non in quello che serve. Questo dovrebbe essere chiaro anche a chi, a livello nazionale, localmente appoggia questi partiti che pensano che l'Europa sia la nostra madre senza rendersi conto che, per quello che mi riguarda e lo dico di nuovo, in questo momento, è sotto gli occhi di tutti, non ci sta aiutando.

Tutto questo discorso serve semplicemente a dire, va bene, abbiamo capito, si è delineato il quadro politico locale con le forze politiche in gioco e con le idee di ciascuna forza politica che rappresenta comunque una porzione di società e di nostra collettività. Stare qui a menarsela ogni volta su chi è stato più bravo in passato e su chi ha detto più o meno cose vere in precedenza non credo che aiuti molto sia all'attualità che al futuro.

Parlando del presente l'idea che ancora dopo 5 anni ci si voglia giustificare del fatto che è stato detto che c'erano i debiti è un'idea che rappresenta semplicemente un lutto non superato. Invito ancora una volta i Consiglieri che hanno condotto le elezioni del 2015 ad elaborare il lutto della sconfitta perché ormai sono passati 5 anni e ci si appresta ad una nuova campagna elettorale. Non si può partire con questa idea ed è inutile dire il Sindaco Cosimo Ferraioli all'epoca Consigliere candidato ha detto che c'erano i debiti. Significa paragonare cavoli e pere perché la modalità di definizione del Bilancio è assolutamente sovvertita rispetto al passato. È esattamente sovvertita, non c'è più nulla di uguale a prima e chi opera lo sa. Così come non mi pare di aver visto, dai banchi dell'opposizione in ben 5 anni, proposte concrete per questa città. Ci si bea, ci si crogiola nel dire avete fatto questo o non avete fatto questo. Ma voi cosa avete fatto in 5 anni? Vi ricordo che l'Amministrazione è fatta da tutti, anche dai Consiglieri di minoranza. C'è qualche candidato a Sindaco che ha detto, no, non amministro perché faccio il Consigliere di minoranza. Forse non è chiaro a tutti che l'Amministrazione è fatta da tutti i Consiglieri Comunali, maggioranza e minoranza. Una proposta concreta, scritta, posso vantare di averla fatta negli ultimi 5 anni quando ero Consigliere Comunale a dimostrazione del fatto che anche dalla minoranza, dai banchi dell'opposizione oltre alle critiche si possono portare anche proposte concrete quindi a poco vale l'idea che la critica debba

essere l'unico elemento dialettico in una contrapposizione politica. Non mi ci ritrovo. Detto questo, poiché abbiamo un obbligo normativo di definire le tariffe Tari e Imu 2020 abbiamo predisposto appositi regolamenti da sottoporre alla vostra approvazione che vi invito serenamente ad approvare. Grazie.

CONSIGLIERE SORRENTINO GIACOMO: Caro Sindaco, Winston Churchill amava ricordare che l'abilità politica consiste nel prevedere ciò che accadrà tra un giorno, tra una settimana e tra un mese e poi ad essere bravi a dire perché non è accaduto. Riconosco l'abilità politica del nostro Sindaco perché alcuni anni fa aveva le soluzioni a tutti i problemi quando faceva il Consigliere di opposizione. Una volta che ha fatto il Sindaco oggi, dopo 5 anni, viene a trovarci le scuse di perché le cose non sono state fatte.

Caro Sindaco, mi dispiace che è uscito, perché volevo dirgli che un vincente trova sempre una strada mentre un perdente trova sempre una scusa e il Sindaco ancora una volta trova scuse. È troppo facile dare la colpa al passato, dare la colpa a chi c'era prima, solo Dio non poteva dare la colpa all'Amministrazione precedente semplicemente perché non c'era. Quindi, è inutile che si viene qui a dire non abbiamo potuto fare questo perché non avevamo i soldi, perché è cambiata la contabilità, perché sono cambiate le regole.

Scusate, ma allora il Sindaco e l'Amministrazione perché ci sono? A questo punto basterebbe cambiare la legge e prevedere un commissario prefettizio per ogni comune visto che ogni volta ci dobbiamo sentire la litania che le cose non si possono fare perché è cambiata la normativa contabile. Ho capito che è cambiata la normativa contabile ma la bravura sta proprio lì, nel riuscire a muoversi all'interno delle regole che ci vengono date altrimenti finisce il ruolo del sindaco, finisce il ruolo dei consiglieri, finisce il ruolo degli assessori se non siamo qua a portare delle soluzioni o delle proposte. Un mio caro amico amava sempre ripetere che se non porti una soluzione fai parte anche tu del problema.

Quindi voglio dire, perché oggi veniamo dopo 5 anni a dire questo non lo abbiamo fatto per questo motivo, questo non lo abbiamo fatto per quell'altro motivo. Oggi dovevate dirci le cose che avevate fatto in questi 5 anni. Lo so che è facile, sarebbe stato facile dirlo, bastava dire non abbiamo fatto niente perché il Comune di Angri, la nostra città langue ormai da 5 anni. Quindi, è inutile che si viene qua caro Sindaco, anche se come sempre si allontana e non ascolta quello che dicono gli altri e non so fino a che punto possa essere uno sgarbo istituzionale questo però, ripeto, non ripetiamo sempre la stessa litania. Noi, quindi tutta l'Amministrazione anche i Consiglieri di opposizione, siamo stati votati per risolvere i problemi; non siamo stati votati perché dopo 5 anni dobbiamo dire ai nostri concittadini scusate, non l'abbiamo potuto fare perché quelli del governo sono cattivi, hanno stretto i cordoni della borsa oppure ci hanno cambiato le regole. Sarebbe troppo facile. A questo punto abbiamo detto implicitamente che non serviamo a nulla. Quindi, invece di rimboccarci le maniche ed utilizzare fantasia, utilizzare qualsiasi altra iniziativa per reperire fondi e per poter risolvere dei problemi, oggi ci vengono a dire che non hanno potuto fare perché le regole erano cambiate. E poi voglio anche sottolineare che qualche Consigliere di opposizione l'ha fatta anche qualche proposta in questi 5 anni, forse più di qualcuna e nonostante dai banchi di maggioranza veniva anche apprezzata questa proposta poi per ordine di scuderia da parte del Sindaco, quelle proposte sono state sistematicamente bocciate. Quindi, chi è che vuole fare il bene dei cittadini? Chi ragiona per scuderie, per partito preso o chi invece si mette e fa anche le proposte? Ovviamente le proposte, come dice la legge, possono essere anche direttamente portate in Consiglio e non formalizzate attraverso lo scritto. Quindi, voglio dire che è soltanto una banale scusa quella di dire che non sono state approvate perché non erano state formalizzate attraverso il protocollo.

Questo è il risultato. Quindi, non ci venite a dire per l'ennesima volta che non avete potuto fare le cose perché le regole sono cambiate. Noi interpretiamo, dobbiamo interpretare la norma, dobbiamo essere bravi ad interpretarla e dobbiamo essere bravi ad utilizzare i fondi comunali e anche quelli sovracomunali perché, ahimè, ormai, e di questo non posso non darne atto e mi sembra di averlo sempre fatto di riconoscere le difficoltà che ci sono in tutti i bilanci da qualche anno a questa parte però non ci possiamo fermare, non possiamo accampare quale scusa questa alla nostra inefficienza. Grazie.

CONSIGLIERE D'AURIA: Giusto qualche minuto per dire che come al solito ci sono da smentire delle affermazioni che il Sindaco ci rivolge che non corrispondono al vero.

Per quanto riguarda le proposte della minoranza consiliare ricordo solo le ultime fatte nel penultimo Consiglio Comunale, quello sulla variazione di bilancio che riguardava i fondi da appostare per l'emergenza Covid-19. Abbiamo proposto delle variazioni a quei fondi da destinare per altro uso secondo la nostra visione, che furono da tutti i Consiglieri Comunali, di maggioranza e dal Sindaco, ritenute proposte valide che andavano nella direzione giusta con un chiaro impegno da parte del Sindaco che il giorno dopo il Consiglio Comunale di mettere al lavoro gli uffici per reperire i fondi e portare avanti e concretizzare le nostre proposte. Vi posso dire che di quella variazione di bilancio non avete né

impegnato i fondi per quello che volevate fare voi né avete fatto ciò che vi avevamo suggerito di fare. E una di quelle la reitro ancora una volta questa sera perché stiamo andando incontro ad una nuova emergenza da quello che i numeri dicono, vi invito ancora una volta a distogliere alcuni fondi che avete appostato per delle attività che non sono urgenti ed imminenti, non sono subito necessarie tipo l'acquisto del drone o 15 mila euro per l'acquisto di mascherine quando oggi le mascherine sono facilmente reperibili e non rappresentano un'emergenza immediata ma di reperire parte di questi fondi ai test sierologici, ad una ricerca epidemiologica di eventuali contagiati soprattutto per quanto riguarda le persone che si stanno ponendo in quarantena perché provenienti dall'estero o perché hanno avuto contatti con presunti contagiati così come stanno facendo sindaci dei comuni limitrofi. Noi cosa stiamo facendo rispetto a questa problematica? Abbiamo letto e sappiamo di nostri concittadini che sono in quarantena perché hanno avuto contatti con i ristoratori delle strutture ricettive di Sant'Antonio Abate. Queste persone di Angri che oggi sono in quarantena tra 14 giorni o trascorsa la quarantena saranno liberi di uscire senza che nessuno si sia accertato della loro integrità di salute. E sappiamo bene che un soggetto asintomatico può restare tale anche per oltre un mese o forse due. 14 giorni non bastano, non bastano per esser certi che queste persone non siano degli asintomatici quindi, perché non offrire loro un test sierologico gratuito convenzionando due o tre laboratori che sono presenti ad Angri così come stanno facendo nei comuni limitrofi. Non ci costa tanto. 5 mila euro? 10 mila euro? Li abbiamo già in Bilancio. Basta rifare la variazione così come l'abbiamo fatta l'altra volta perché nel frattempo non sono stati né impegnati né spese quelle somme.

Quindi, non è vero che non facciamo proposte. Se parliamo di proposte vogliamo ricordare le proposte che facemmo sul Regolamento Tari per destinare le esenzioni o le riduzioni di tariffe alle famiglie numerose, alle famiglie meno abbienti. Vogliamo ricordare le tante attività portate avanti dal sottoscritto insieme ai componenti della commissione garanzia e controllo, in collaborazione maggioranza e minoranza, diverse problematiche che abbiamo sollecitato l'Amministrazione, il Sindaco e la Giunta a verificare.

Ricordo che proponemmo un regolamento per l'organizzazione dei grandi eventi che è stato tanto discusso nel 2015 - 2016 quando alcuni eventi da Angri si sono trasferiti altrove perché gli uffici purtroppo, e non abbiamo detto per colpa dell'Amministrazione ma perché non vi è un regolamento che dice agli uffici chi fa cosa lasciando gli organizzatori nell'incertezza più totale. Noi ci attivammo proponendo la realizzazione di quel regolamento ma posso ricordare anche tante altre proposte che abbiamo fatto però abbiamo sempre trovato un muro. E quando rispetto alle impossibilità o rispetto al nulla che è stato realizzato, programmato in questi anni si viene a dire perché è stata colpa dei vincoli di Bilancio, perché è stata colpa di tutt'altro che riguarda l'Amministrazione Locale si viene a dire oltre al privato qual è l'altra soluzione. Ma scusate, noi nella passata Amministrazione con un taglio dei trasferimenti statali che era passato da 8 milioni a 4 milioni come abbiamo fatto a realizzare le poche cose che abbiamo realizzato? Il finanziamento per la riqualificazione del quartiere Alfano è un finanziamento europeo, la realizzazione del parco giochi è un finanziamento europeo, la realizzazione di alcuni eventi li abbiamo fatti con finanziamenti europei, la realizzazione dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici, oggi abbiamo palestre e alcune scuole che sul tetto hanno pannelli solari e solaio termico riducendo il costo dell'energia e producendo anche altra energia che abbiamo ottenuto con un finanziamento europeo. Quindi, perché il Sindaco oggi ci dice che i finanziamenti europei non sono una panacea. Ma scusatemi, voi avete amministrato durante il periodo della programmazione 2014 - 2020, una programmazione europea che è iniziata nel 2015 e finisce nel 2020 quindi, vi siete trovati ad amministrare nel bel mezzo di quella programmazione durante la quale sono stati destinati milioni e milioni di euro alle Amministrazioni Locali. Noi ci vantiamo di un singolo finanziamento ottenuto per la riqualificazione di una strada di periferia.

Per fortuna che almeno quello siamo riusciti ad ottenerlo però non è possibile venirci a dire che oggi i fondi europei non sono la panacea. Se facciamo parte dell'Europa e facciamo parte di questo sistema e stiamo contribuendo inetti nel Fondo Comune Europeo dobbiamo avere anche la capacità di attingere da quel fondo e portare a casa i finanziamenti utili perché se poi invece lasciamo e abbandoniamo quasi volutamente la strada dell'intercettare i fondi europei per perseguire quella dei partenariati pubblici - privati allora è una chiara scelta politica anche questa perché non è che si è tentata una strada, si è percorsa direttamente la strada del partenariato pubblico - privato e nessuno di noi ha mai detto di esser contrari ai partenariati pubblici - privati ma abbiamo detto che vanno valutati i benefici. Non posso ammettere di cedere la sovranità del Comune di Angri nella gestione della pubblica illuminazione per un ventennio. Anche l'Amministrazione Mauri stava cedendo la gestione della pubblica illuminazione ad un privato ma era un privato che faceva parte del sistema Consip Italia e la gestione sarebbe stata affidata per

9 anni e non per 20 anni, ed era finalizzata solo all'ammodernamento dell'impianto e non con tutte quelle chiacchiere che ci sono state dette della fornitura di macchine elettriche, di bici elettriche, della città smart che ci doveva offrire quel privato in un solo anno. Non abbiamo visto mai niente di queste belle cose, non abbiamo mai visto nulla di smart, abbiamo visto solo le bollette del Comune di Angri pubblicate all'Albo Pretorio. 60 mila euro al mese versavamo a quella società per avere in cambio solo le lampade al led ma perché conveniva a lei perché così ha ridotto la bolletta del 40%. È questo che abbiamo contestato, non abbiamo contestato il fine perché il fine di ammodernare l'impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Angri è di tutte le Amministrazioni che c'erano, che c'è e che ci sarà perché è una necessità e se consapevoli di non avere gli strumenti per poterlo fare perché non perseguire la finanza di progetto ma non per 22 anni e non a quelle condizioni. La stessa cosa per la riqualificazione di Fondo Caiazzo. Per me era impensabile destinare una parte di Fondo Caiazzo alla realizzazione di 6 campi da tennis. Ma dobbiamo destinare una parte di quel fondo ad un privato perché ce lo deve riqualificare? Ci deve realizzare delle strutture sportive? Differenziamole. Cerchiamo un privato che ci offra anche altro ma non 6 campi da tennis. Non vincolare un'area così grande ad una sola finalità e poi tra l'altro senza avere la certezza della solidità di chi doveva fare l'intervento.

Oggi ci ritroviamo un cantiere aperto e non sappiamo se la prossima Amministrazione riuscirà a risolvere quel problema. Queste sono le cose che abbiamo detto e che ripeteremo finché faremo parte di questo civico consesso perché è nostro dovere, è nostro dovere farlo. Così come sappiamo bene che ci sono i fondi per completare la scuola a via Dante Alighieri. Oggi, con l'imminente apertura dell'anno scolastico e con le enormi difficoltà che avranno i comuni a gestire l'apertura delle scuole per i protocolli di sicurezza che probabilmente ci verranno imposti, quella scuola è panacea. Quella è panacea però non approviamo il Bilancio preventivo quindi, non possiamo fare i lavori per cui ad oggi non sappiamo nulla, nulla ci è chiaro e nulla ci è dato sapere di come partirà questo nuovo anno scolastico. Ci stiamo preoccupando del servizio di trasporto scolastico? Di come dovrà essere fatto? Se dovrà essere potenziato? Ci stiamo preoccupando di fare le eventuali gare per ampliare il numero di corse? Ci stiamo preoccupando del completamento di quei lavori? No, non ci stiamo preoccupando di nulla o meglio nonostante si parla tanto di scuola nei programmi nessuno ci dice ancora cosa sarà fatto e come sarà fatto. Ricordate che siete gli Amministratori di questa città fino alle elezioni quindi, è nostra responsabilità. Ma se volessimo partecipare a queste decisioni o a quanto c'è da fare ci dovete anche dire come e cosa avete intenzione di fare. Questo benedetto Bilancio preventivo a che punto sta? Lo portate? Non si potrà fare, non lo facciamo e quindi i lavori a quella scuola restano così come stanno, quella scuola non si aprirà per cui i nostri ragazzi dovranno continuare, anche per questo anno scolastico, nell'incertezza. Voglio ricordare che tanto si potranno fare i lavori a prolungamento corso Italia, tanto si potrà battere l'ex primo circolo didattico perché è stato trasferito a via D'Anna e per trasferirlo lì si dovette completare una sopraelevata, un altro padiglione. La programmazione di interventi strutturali hanno risultati nel breve, medio e lungo periodo quindi, le basi di questi argomenti sono state costruite durante quel quinquennio però in questi 5 anni non si sono fatti passi avanti, così come eravamo così siamo rimasti. Non ci potete dire come avreste potuto fare con queste regole di bilancio. L'abbiamo fatto noi con un taglio di trasferimenti di oltre la metà rispetto a quando abbiamo iniziato. Per quanto riguarda la questione della sicurezza ricordo al Sindaco che nel 2018 in questo Consiglio Comunale proponemmo, il Consigliere Lato ricorda bene che noi Consiglieri Comunali di minoranza portammo all'attenzione della città l'argomento in un Consiglio monotematico, addirittura quei Consigli li volevamo fare itineranti e anche questa proposta fu bocciata e addirittura proponemmo di deliberare una richiesta da inviare al Ministero dell'Interno, alla Regione Campania per dei finanziamenti straordinari che riguardavano la videosorveglianza, che riguardavano l'incremento delle forze dell'ordine presso la stazione dei Carabinieri o la tenenza perché purtroppo il personale manca a tutti i livelli e quindi avremmo dovuto attenzionare gli organi sovracomunali rispetto a questo argomento. Anche lì fu preso un impegno da parte dell'Amministrazione di rivedersi in conferenza dei capigruppo e portare avanti questa iniziativa ma anche quella è rimasta lettera morta. Quindi, non ci venite a dire che in questi anni non abbiamo fatto proposte, ne abbiamo fatte e ne abbiamo fatte anche tante ma ad un certo punto rispetto al muro di gomma che abbiamo trovato ci si rinuncia anche. Questo provvedimento è un atto tecnico, penso che lo voteremo perché è un atto dovuto ma sono inaccettabili le premesse che il Sindaco ci ha appena elencato.

ESCE SORRENTINO GIACOMO – PRESENTI N. 15

CONSIGLIERE LATO: Come diceva anche sia il Consigliere Sorrentino che il Consigliere D'Auria le proposte sono state fatte più e più volte ma soprattutto ci sono state proposte fatte con una visione

complessiva e soprattutto una proposizione fattiva di dati e numeri. Se il Sindaco cortesemente va a parlare fuori col suo Consigliere riuscirei a non avere disturbi mentre parlo. Come diceva il Consigliere Sorrentino citando Winston Churchill, non lo citerò, è una questione di appartenenza, o si pensa una cosa e la si fa o non si pensa e non la si fa. Se si vuole dare dispetto lo si dà, se non lo si vuole dare non lo si dà come in questo momento sta ulteriormente dimostrando il Consigliere Mainardi che continua a fare da sottofondo musicale al mio intervento. Ci sono state proposte, che sono proposte valide, fatte all'interno del Consiglio Comunale perché forse non tutti sanno che esiste la possibilità di fare proposte dagli scranni che ci sono stati legittimati dal voto. Ora, queste proposte sono legittime, ovvio che una cosa è fare proposte "propositive" e anche manchevoli di uno studio altra cosa invece è proporre, in maniera netta e precisa, delle condizioni che possano effettivamente portare poi a delle risoluzioni. Allora, vi citerò il protocollo n. 2223 del 30 dicembre 2017, protocollato nel giorno del mio onomastico al Comune di Angri con un studio attento e attenzionato fatto in concomitanza con gli uffici del Comune quindi, ufficio entrate, ufficio bilancio, avallandomi e avallandoci di quelle che sono le disposizioni e le facoltà dei capisettore, dei dipendenti comunali che sono pagati per riuscire a dare un contributo fattivo alle cose che vengono proposte. Il Consigliere Comunale, sia esso di opposizione che di maggioranza, deve proporre, garantire quella proposta, tutelare quella proposta e controllare che venga svolta a patto che venga accettata. Nell'intervento precedente non avevo visto la presenza del Consigliere Ariaudo che è anche Presidente della commissione bilancio, e non potrà smentirmi dicendo che questa proposta è stata fatta il 30 dicembre 2017 e che ogni ci siamo riproposti di rimandarla e rimandarla. Adesso la domanda la faccio alla maggioranza e chiedo al Consigliere Ariaudo per quale motivo questa proposta che constava di uno spostamento non di un aggravio fiscale, di un aggravio economico nelle casse dell'Ente, non è mai stata portata avanti, non è stata mai nemmeno discussa in sede di commissione. Aspettavo una chiamata. Un conto è il whatsapp caro Presidente, le carte sono un'altra cosa. Se mi pongo nelle condizioni di mettere una proposta fatta con studi, intercettazioni di bilancio, spostamenti, proposte di variazione di peg, cortesemente la proposta la voglio per iscritto anche perché non faccio parte della commissione bilancio. Quindi, l'invito che il Presidente mi fa tramite whatsapp di partecipare alla commissione rimane lettera morta. Siccome è l'ultima volta che mi trovo a doverla richiedere perché almeno con questo tipo di asset consiliare sarà l'ultima volta che posso chiedere al Presidente della commissione di mettere mano a questi documenti. Quindi chiedo di poter fare una visione anche futura, quindi chiedo alla futura Amministrazione, qualsiasi essa sia, di poter prendere atto di uno studio già fatto quindi di avvantaggiarsi di una cosa già fatta. Ma cosa chiedevamo nel 2017? Una cosa molto semplice. Prima di tutto controllare se effettivamente le dichiarazioni di alcune famiglie che possono sembrare famiglie numerose ma poi in effetti forse nella pratica non lo sono nemmeno, se effettivamente possiamo andare ad agire all'interno di quei nuclei familiari se potevamo dare un contributo minimo ma essenziale per alcuni nuclei familiari, a chi aveva portatori di handicap all'interno dei propri nuclei familiari. Quindi, avremmo fatto due cose buone, questa cosa la ripeto da 3 anni. Avremmo fatto una cernita a livello di famiglie sul territorio angrese quindi avremmo avuto la possibilità di scavare all'interno di quelle che sono le dichiarazioni delle famiglie angresi e soprattutto dare un contributo netto e fattivo che non ci costava niente perché di trattava semplicemente di spostare dei fondi a favore delle classi più disagiate. Questa variazione di circa 47 mila euro, e ripeto che non è che prendevamo 47 mila euro dalla cassa e li davamo, era semplicemente un cambio, uno spostamento che si poteva tranquillamente fare senza chiedere nulla a nessuno, né all'Europa, né alla Regione e soprattutto né ai privati. Quelle piccole cose che molte volte un comune può fare ma che purtroppo per questione di volontà, di dimenticanza, non lo so ma comunque non è stato fatto. Per cui chiedo al Consigliere Ariaudo, se sarà ancora parte di questa Amministrazione o di un'Amministrazione futura, di prendere atto di queste cose perché è brutto pensare che quello che è stato fatto in tanti anni di consiliatura venga poi disperso per motivi di dimenticanza. Allora mi auguro che questa volontà la faremo attuare in seguito perché il Consigliere Ariaudo da Presidente della commissione bilancio ha un ruolo importante, il Presidente di ogni commissione racchiude il compito di vigilare quello che è lo spostamento dei fondi all'interno dei vari peg, all'interno dei rendiconti, all'interno dei bilanci comunali e credo che sia qualcosa di veramente importante perché è vero, possiamo dire tutte le belle parole del mondo e possiamo fare tutti i proclami del mondo ma quando non abbiamo un supporto economico reale, quando non sappiamo dove mettere mano, e il Consigliere Ariaudo sa dove mettere mano e di questo gliene do atto pubblicamente, in quel caso abbiamo l'obbligo, secondo me, morale e anche politico di riuscire a fare delle azioni concrete. Piccole, piccolissime ma sono azioni concrete, non sono chimere, non sono fantasie, non stiamo parlando di mega costruzioni, non stiamo parlando della pubblica illuminazione. È un progetto privato, è un progetto esterno. Vogliamo parlare di chi è a capo della pubblica illuminazione? Ne hanno parlato purtroppo anche i tribunali. Guarda caso non sapevamo

chi era, chi fosse questa persona e a ci faceva capo questa persona. Peccato. Peccato che molte volte non si sa con chi si ha a che fare perché forse sapendolo prima si eviterebbero certi incontri, si eviterebbero certi tipi di affidamento da parte di ex capisettore del Comune di Angri adesso in pensione, in prepensionamento che hanno affidato in maniera molto labile e tranquilla la pubblica illuminazione in mano a qualcuno che forse aveva precedenti penali e sempre forse faceva parte di quella situazione che era il consorzio di cui faceva parte questa società. Vogliamo parlare di altre situazioni? Vogliamo parlare dei finanziatori del cemento ad Angri? Purtroppo non siamo noi Consiglieri che possiamo prendere il posto della Procura, della Prefettura, delle forze dell'ordine. Siamo Consiglieri Comunali, possiamo solo dire quello che vediamo, quello che pensiamo, possiamo solo emettere documenti cartacei, fare testimonianza anche alle forze dell'ordine e dire che effettivamente qualcosa non quadra. Poi resta a loro fare le dovute verifiche, le dovute ricerche. Ma cosa ci resta come Consiglieri Comunali e come Amministrazione se alla fine del gioco, alla fine della fiera, e siamo alla fine di questa fiera, ci ritroviamo poi a dover prendere atto di azioni che ci hanno portato poi a vedere condizioni. In questo momento non sto accusando nessuno, sto solo dicendo di essere attenti per essere padroni di se stessi e quando parliamo di noi stessi come Consiglieri Comunali vuol dire che abbiamo il compito di essere attenti maggiormente in maniera decuplicata perché abbiamo la necessità e l'obbligo di rappresentare la cittadinanza che ci ha votato. Questo vale per noi, per i cinque anni e mezzo passati, varrà per la prossima Amministrazione, varrà per tutti quindi se oggi il Consigliere Ariaudo da Presidente della commissione mi dice che questo studio sarà anche attuato e stasera il Consigliere mi fa la cortesia di metterlo per iscritto. Cari cittadini angresi abbiamo la facoltà di poter mettere a verbale delle proposizioni, abbiamo il Presidente della commissione bilancio, abbiamo un Consigliere proponente e abbiamo la Presidentessa e il Segretario Comunale nonché il Sindaco e tutta l'Amministrazione quindi, per quale motivo non fare questa proposta, metterla agli atti, sarà postuma, la prenderà il prossimo Consiglio Comunale, la mettiamo agli atti, la mettiamo per iscritto perché mi rendo conto che molte volte fare proposte aleatorie solo da questi banchi rimane lettera morta. Siccome non è lettera morta una lettera fatta il 30 dice 2017 chiedo a gran voce di metterla per iscritto adesso. Sarebbe una grande soddisfazione per il Presidente della commissione bilancio ma anche, secondo me, per l'intera assise comunale. Grazie.

CONSIGLIERE LATO – DICHIARAZIONE DI VOTO:

A meno che il Presidente non ci degni della sua presenza riconfermo il voto contrario semplicemente perché atti semplici molto fattibili vengono poi in teoria avallati ma in pratica snobbati per la gioia di nessuno, né di noi, né della cittadinanza.

PRESIDENTE – Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per alzata di mano. Approvazione del Regolamento delle entrate tributarie.

Chi è favorevole?

Presenti n. 15.

Favorevoli n. 13.

Contrari n. 2: D'Auria, Lato.

Passiamo alla votazione per l'immediata esecutività per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti n. 15.

Favorevoli n. 13.

Contrari n. 2: D'Auria, Lato.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Carmela Fattoruso

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno 24 SET 2020 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Angri, li 24 SET 2020

F.TO IL PUBBLICATORE ONLINE

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

24 SET 2020
Angri, li



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 24 SET 2020

- ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);
- ☐ per decorrenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione avvenuta in data (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/00)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per 15(quindici) giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE